

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 517

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CANCELLERI

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata

Presentata il 16 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per *home restaurant* o *home food* si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

Gli *home restaurant* o *home food* sono da considerare come un valore aggiunto di un territorio grazie alle ricette tipiche realizzate con prodotti locali da nonne, mamme o amici che si trasformano in *chef* e che offrono, in casa propria, occasioni di incontro, scambio, qualità e rispetto della tradizione.

Queste nuove modalità di consumo fanno venir meno anche il tradizionale divario tra mangiare in casa e mangiare fuori casa. La crescente attenzione alla qualità e alla varietà dell'alimentazione ha determinato una rinnovata voglia di convivialità che si traduce anche in forme alternative e *social* di ristorazione di cui occorre tenere conto. Secondo il rapporto Coldiretti/Censis sulla ristorazione in Italia nel 2017, gli italiani che mangiano regolarmente negli *home re-*

staurant sono 3,3 milioni, coloro che praticano con regolarità il *social eating* sono 3,1 milioni, coloro che ordinano regolarmente pranzi o cene su *internet* sono 4,1 milioni e gli italiani che ordinano normalmente pranzi o cene per telefono sono 11 milioni.

La presente proposta di legge mira quindi a disciplinare l'attività di *home restaurant* o *home food* allo scopo di valorizzare e di tutelare il patrimonio enogastronomico locale e nazionale, creando anche nuove opportunità reddituali di tipo complementare e, al tempo stesso, di sanare un *gap* normativo generato dalla attuale diffusione del fenomeno.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento: l'aspetto più importante è sicuramente la valorizzazione e la diffusione della cultura del cibo tradizionale e dei prodotti tipici del territorio, attraverso un contatto diretto con il vissuto quotidiano e con la tradizione culinaria locale

tramandata spesso in famiglia di generazione in generazione.

Quest'eccellenza tipicamente italiana non può che potenziare e sviluppare l'offerta turistica locale, creando anche nuove forme occupazionali.

L'attività di *home restaurant* o di *home food*, che comprende tutte le tipologie di attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione ed esercitate da persone fisiche all'interno delle proprie abitazioni di residenza o domicilio, è disciplinata dall'articolo 2, che indica i requisiti.

Per l'avvio dell'attività di *home restaurant* o *home food* è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente.

L'articolo 3 detta i requisiti tecnici e igienico-sanitari degli immobili in cui si svolge l'attività di *home restaurant*.

Il soggetto titolare all'avvio dell'attività dovrà avere la residenza o il domicilio nell'immobile interessato, mentre per quest'ultimo non è richiesta la modifica di destinazione d'uso. Viene altresì ribadito il necessario rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare nella produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione degli alimenti e delle bevande previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.

È possibile utilizzare la cucina dell'*home restaurant* o *home food* come laboratorio culinario.

L'articolo 4 prevede la cessazione dell'attività in caso di assenza della SCIA.

Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni per il rinnovo dei requisiti e sulle funzioni di vigilanza e di controllo esercitate dalle autorità di pubblica sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Ai fini della presente legge, per *home restaurant* o *home food* si intende l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e di bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.

2. La presente legge ha la finalità di valorizzare le peculiarità enogastronomiche italiane e diffondere le attività di *home restaurant* o *home food*.

ART. 2.

(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di *home restaurant* o *home food*).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici, che costituiscono attività libere e non soggette a procedure amministrative.

2. Per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* o *home food*, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino a un massimo di due camere, per un numero massimo di dieci coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione di alimenti e di bevande.

3. L'attività di *home restaurant* o *home food* è considerata saltuaria se non supera il numero massimo di otto aperture mensili e di ottanta aperture annuali.

4. All'attività di cui al comma 3 si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

5. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* o *home food* è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 nonché al

rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

6. Al fine dell'esercizio dell'attività di *home restaurant* o *home food* i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

ART. 3.

(*Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant o home food*).

1. Gli immobili destinati all'attività di *home restaurant* o *home food* devono soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

2. Alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, l'immobile oggetto dell'attività di *home restaurant* o *home food* deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare.

3. È possibile utilizzare la cucina dell'immobile destinato all'attività di *home restaurant* o *home food* come laboratorio culinario.

4. L'utilizzo dell'immobile per l'attività di *home restaurant* o *home food* non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.

ART. 4.

(*Cessazione dell'attività di home restaurant o home food*).

1. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* o *home food* svolto in assenza della presentazione della SCIA comporta la cessazione dell'attività medesima.

ART. 5.

(Rinnovi e dichiarazioni annuali).

1. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* o *home food* è soggetto a rinnovo annuale previa comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la conformità alle disposizioni e la persistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.


ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0009090